


REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III-bis del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Riesame ai sensi dell'art.29-octies dell'IAIA n° 14 del 7/07/2006 e concessione deroga ai sensi del comma 9-bis art. 29-sexies.**

DITTA: Ardagh Group Italy srl

Sede installazione: Zona Industriale S.S Trinità Montorio al Vomano (TE)

Attività svolta: Produzione di bottiglie di vetro colorato

Codice IPPC: punto n. 3.3. "Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno dell'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.."

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che abroga la Direttiva 2008/01/CE;

VISTA il Titolo III bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come modificato dal D.lgs. n.46/2014;

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la DGR 469 del 24/06/15 avente all'oggetto "Individuazione dell'Autorità Competente ai sensi della parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali – modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/2009";

VISTA l'AIA n° 14 del 7/07/2006 così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, rilasciata alla Ditta Ardagh Group Italy per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacità nominale pari a 250 Mg/giorno;

CONSIDERATO che:

- con nota RA/32344 del 08/02/2011 a seguito dell'istanza presentata dal Gestore, assunta al protocollo regionale n.RA/12611 del 19.01.2011, si è dato avvio al rinnovo dell'AIA n° 14 del 7/07/2006 e ss.mm.ii .
- In data 18.07.2013 si è tenuta la conferenza dei servizi conclusasi con richieste di integrazione;
- Con note datate 10.07.2013 e 26.07.2013 la stessa ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei servizi;
- Con nota n. 10322 del 03.09.2013 è stato trasmesso il parere tecnico favorevole di ARTA al rilascio del rinnovo;
- Con note datate 09.03.2015 e 16.03.2015 il Gestore ha trasmesso la documentazione inerente gli interventi sull'assetto emissivo.

CONSIDERATO che il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce i termini per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini dell'adeguamento ai limiti BAT- AEL prevedendo altresì la possibilità di concedere deroghe. In particolare riporta:

- articolo 29- sexies comma 4-bis: *“L'Autorità Competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili” (BAT-AEL);*
- art.29-sexies comma 9-bis. *“In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali,” omissis...*
- l'articolo 29-octies, prevede che entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate ed aggiornate per assicurare il rispetto delle BAT-AEL, verificando che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

RICHIAMATO l'Allegato XII bis alla parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che elenca i casi in cui sono tipicamente ammesse le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, ed in particolare il punto g) *“è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unità tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT”;*

VISTO l'art. 29 sexies comma 9 bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. nel quale è disposto che in caso di concessione della deroga l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte (Allegato A).

CONSIDERATO che in data 08.03.2012 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Decisione 2012/134/UE recante: "Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali";

VISTA la DGR n. 1031 del 15.12.2015 recante: "Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (mtd-bat) per la produzione del vetro, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (a.i.a.)";

CONSIDERTO che nella stessa è stato stabilito di consentire l'applicazione dell'istituto della deroga di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 29-sexies comma 9-bis, per motivi di sostenibilità economica, accordando ai Gestori degli impianti di produzione del vetro che lo richiedano una dilazione temporale per l'adeguamento alle prescrizioni delle BAT AEL di settore, se nell'effettuare gli interventi di adeguamento alle BAT-AEL prima del naturale fine vita dei forni comporterebbe rischi economici ed occupazionali consistenti;

VISTA la documentazione presentata dal Gestore, in conformità alla DGR 1031/2015, trasmessa con nota datata 12.01.2016 e assunta al protocollo regionale n. RA/13842 del 21.01.2016 contenete:

1. Quadro riassuntivo emissioni attuale, quadro riassuntivo in deroga e quadro riassuntivo che verrà attuato al termine di vigenza della deroga ovvero al momento del raggiungimento dei BAT-AEL;
2. Il piano di rientro degli investimenti effettuati da cui si verifica il raggiungimento o meno del punto di pareggio e la precisa indicazione del termine della vita utile del forno di fusione (con riferimento al punto g dell'Allegato XII-bis degli allegati alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.);
3. La valutazione tecnico-economica degli interventi eventualmente attuabili con il forno esistente in funzione per la riduzione delle emissioni con l'indicazione dei relativi tempi di realizzazione, della messa in esercizio ed a regime, nonché dei livelli emissivi raggiungibili;
4. Il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AEL (Allegato B).
5. La valutazione sugli aspetti ambientali legati all'applicazione della deroga.

DATO ATTO che il parametro per il quale il Gestore dell'impianto AIA ha chiesto la deroga è l'NOx;

DATO ATTO che in data 11.02.2016 si è tenuta la conferenza dei servizi e che in tale sede è intervenuto il Sindaco del Comune di Montorio al Vomano invitato ad esprimere prescrizione ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTE le integrazioni della ditta inviate in data 15/02/2016 ed assunte al protocollo regionale n. RA/40000 del 23/02/2016 ed in particolare il documento nel quale è riportato il confronto con le BAT AEL;

VISTO il parere ARTA n. 2341 del 23.02.2016 assunto al protocollo regionale n. RA/42262 del 25.02.2016 con le quali veniva chiesto alla ditta di aggiornare i quadri riassuntivi delle emissioni e il piano di monitoraggio e controllo;



VISTE le ulteriori integrazioni della ditta ricevute in data 26.02.2016 e assunte al protocollo regionale n. RA/45168 del 01.03.2016, contenenti:

- Quadro Riassuntivo Emissioni in deroga, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 1);
- Quadro Riassuntivo Emissioni al termine di vigenza della deroga, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 2);
- Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 3).

VISTO il parere di ARTA conclusivo n. 2755 del 02.03.2016 assunto al protocollo regionale n. RA/45940 del 02.03.2016;

VISTO che la ditta è ubicata in un'area classificata dal PRG del Comune di Montorio al Vomano (TE). In riferimento alla nuova zonizzazione e classificazione ai sensi del D.lgs. 155/2010, approvata con DGR n. 1030 DEL 16.012.2015, il comune suddetto si trova nella zona a maggiore pressione antropica. Per tale zona la concentrazione degli NOx per l'anno 2014 (ultimi dati disponibili) in aria ambiente è inferiore al valore limite di cui al D.lgs. 155/2010.

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra specificato di poter concedere la deroga, fino al 31/12/2020, al valore limite di concentrazione delle BAT AEL di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 per il parametro NOx, caratteristico del punto di emissione a servizio del forno di fusione del vetro dell'impianto di Produzione di bottiglie di vetro colorato, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-bis del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.. A partire dal 01.01.2021 le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del rispetto dei limiti indicati nel BAT AEL oppure dovranno essere dismesse;

DATO ATTO che con nota datata 26.07.2013 è stato trasmesso il Certificato di Conformità ISO 14001:2004 con scadenza 12/05/2016;

PRESO ATTO della nota della ditta del 10/11/15 (prot. RA/286061 del 12/11/2015) con cui la stessa dichiara che a seguito dello screening effettuato ai sensi del DM 272 del 2014, non sussiste la necessità della redazione della relazione di riferimento.

DATO ATTO che con protocollo regionale n. RA/48019 del 04/03/2016 è stata acquisita la documentazione ambientale aggiornata, trasmessa dalla Ditta Ardagh Group Italy. con nota del 03.03.2016, ed in particolare:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato, agricoltura;
- Modello 2 Comunicazione Antimafia, autocertificazione nei casi in cui all'art.89 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. l'azienda risulta conforme a quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 8 marzo 2012 [C(2012) 865], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, fatto salvo per gli aspetti relativi alla richiesta di deroga al rispetto delle BAT AEL sopracitata, che viene concessa alle condizioni stabilite nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la Ditta ha eseguito il pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/08;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che nulla osta al rilascio del provvedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 14 del 7/07/2006, così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013;

RILASCIATA

A seguito del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 14 del 7/07/2006, così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

alla Ditta Ardagh Group Italy, di seguito denominata Gestore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacità nominale pari a 250 Mg/giorno, categoria IPPC 3.3. "Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno dell'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii" ubicato nella Zona Industriale S.S. Trinità Montorio al Vomano (TE);

Art. 2

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06 il presente provvedimento deroga al valore limite di concentrazione di cui alle BAT-AEL per il parametro NOx caratteristico del pinto di emissione in atmosfera a servizio del forno di fusione del vetro dell'impianto di Produzione di bottiglie di vetro colorato fino al 31/12/2020. A partire dal 01.01.2021 le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del rispetto dei limiti indicati nel BAT AEL oppure dovranno essere dismesse.

Art. 3

Al termine della vigenza della deroga le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del rispetto del valore limite di concentrazione per gli NOx di cui alla Decisione 2012/134/UE.

Art. 4

La presente autorizzazione è concessa per un periodo di dodici anni ai sensi dell'art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato.

Art. 5

Il Gestore è tenuto a comunicare al DIRIGENTE e ad ARTA qualsiasi modifica che comporta una variazione della capacità nominale sopra riportata.



Art. 6

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione.

Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 7

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all' allegato 4 (DWG, EG-9B-102).

I valori riportati nell'allegato 1, Quadro Riassuntivo Emissioni in deroga aggiornato al 25/02/2016, costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro e sono da applicarsi fino al 31.12.2020.

I valori riportati nell'allegato 2, Quadro Riassuntivo Emissioni al termine di vigenza della deroga, aggiornato al 25/02/2016, costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro da applicarsi al termine della vigenza della deroga.

Prescrizioni

1. E8 – silos materie prime

Entro 1 anno dal rilascio dell'AIA il Gestore, qualora non avesse già provveduto, dovrà provvedere al convogliamento all'esterno delle emissioni che si generano dai silos di polveri di filtro e soda in atmosfera attraverso un camino (eventualmente anche lo stesso E8).

2. Camino E2: all'esito di due anni di monitoraggio sul tale camino il Gestore è tenuto a proporre per il parametro "Sn e suoi composti" un valore limite più contenuto rispetto a quello autorizzato, su cui l'Autorità Competente, acquisite le valutazioni di ARTA, esprimerà le proprie valutazioni;

Art. 9

EMISSIONI IDRICHE

Scarichi di acque industriali

Nello stabilimento non sono presenti scarichi idrici industriali.

Scarichi di acque meteoriche

La planimetria di riferimento è denominata "Planimetria Generale di Progetto linee acque bianche" (allegato 5).

Gli scarichi 1, 2, 3 e 4 recapitano in acque superficiali come da planimetria.

Prescrizioni

- Il Gestore entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà individuare ed adottare una procedura di verifica e svuotamento del pozzetto di disoleazione e del pozzetto di sedimentazione, predisponendo e compilando un registro degli interventi di ispezione e manutenzione.
- La vasca di prima pioggia dovrà essere resa disponibile entro 72 hr dalla conclusione dell'evento meteorico, mediante sistemi automatici ovvero eventualmente predisponendo un'apposita procedura di verifica periodica dello stato di riempimento della vasca. In tal caso, l'attuazione della procedura dovrà essere documentata attraverso la predisposizione di

apposito registro su cui annotare gli interventi di svuotamento. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Art.10 RIFIUTI

Per la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria tavola DWG EG-15B-105 allegata alla documentazione datata 18.07.2013 (allegato 6).

L'Azienda dichiara di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06.

Prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto preventivamente a comunicare all'Autorità Competente e al Distretto ARTA eventuali variazioni in merito alle modalità gestione dei rifiuti in deposito temporaneo;
2. Il deposito temporaneo dei rifiuti è gestito con il criterio temporale;
3. Almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario;
4. La produzione di nuovo codice CER gestito in deposito temporaneo deve essere comunicato ai sensi della DGR 917/11. La comunicazione dovrà contenere motivazioni inerenti la produzione del nuovo rifiuto, oppure la modifica del codice CER, descrizione del rifiuto e provenienza, modalità di stoccaggio e l'indicazione dell'area dove esso sarà depositato, inviando una planimetria aggiornata dei rifiuti se necessario;
5. Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
6. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
7. I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
8. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
10. Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.lgs. 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
11. La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è, se presente, la norma UNI EN. Per il campionamento UNI 10802:2013 e smi.
12. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. ovvero a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui agli art.188, 188 bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attività svolta.



13. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere depositati su aree impermeabilizzate e coperte, dotate di bacino o cordolo di contenimento nel caso di deposito effettuato in fusti/cisternette.
14. Tutte le aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti siano impermeabili. Le stesse devono essere dotate di raccolta delle acque prima pioggia o in alternativa adeguatamente coperte. Occorre che le aree di deposito siano dotate di cartellonistica con l'indicazione del CER, nonché delle eventuali indicazioni di pericolo e dei comportamenti da assumere in zona.
15. Le aree di deposito di rifiuti dovranno essere opportunamente perimetrate ed individuate in situ mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e CER. Lo stato dei luoghi dovrà esser fedelmente riportato in planimetria; Le aree di deposito temporaneo siano fisicamente separate (eventualmente mediante barriere mobili tipo new jersey) da quelle di deposito materie prime, ovvero, pur insistendo nella stessa area, siano chiaramente individuate, mediante apposita segnaletica, sottoaree differenti e non frammiste.
16. Le aree siano opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale, coerente con le superfici individuate in planimetria.
17. I rifiuti pericolosi siano separati dai non pericolosi e collocati rigorosamente in aree coperte e depositati in contenitori/cassoni a tenuta e chiusi.
18. Il criterio scelto per l'effettuazione del deposito temporaneo dovrà essere esplicitamente individuato e indicato sul registro di carico e scarico dell'anno in corso.

Art. 11

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 8, 9 e 10 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore è tenuto a seguire il piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 3.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nel periodo di vigenza della deroga il Gestore per la matrice aria dovrà eseguire i controlli così come riportato in allegato 7. Successivamente al periodo di deroga il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio in continuo per i parametri CO, NOx, SOx, portata, ossigeno, umidità, parametri fisici e, se l'azienda installerà un sistema di abbattimento secondario, anche di NH3.

L'azienda dovrà gestire lo SME conformemente alla Linea Guida ISPRA "Guida Tecnica per i Gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)", concordando preventivamente con il Distretto ARTA i contenuti del Manuale di Gestione dello SME.

Si indicano i seguenti valori degli intervalli di confidenza riferiti al valore limite della media giornaliera:

NH3: 30%

NOx: 20%

SOx: 20%

CO: 10%

O2: 5% del valore di riferimento dell'ossigeno, espresso su base secca

Nel QRE definitivo, pertanto, per i parametri monitorati in continuo i valori limite devono intendersi come medie giornaliere. Il valore di concentrazione limite media oraria è pari a 1,25 volte il valore limite della media giornaliera.

A1. In relazione alle metodiche riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si chiede all'Azienda di utilizzare per ogni parametro la metodica UNI EN indicata. Per le emissioni in

atmosfera le metodiche di campionamento ed analisi devono essere individuate conformemente alle indicazioni dell'art. 271 c.17 del D.lgs. 152/06.

A2. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

A3. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

A4. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all'Autorità Competente.

A5. Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche). L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento.

A6. Caratteristiche dei punti di prelievo.



Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

A7. Indicazioni generali nel caso in cui non è tecnicamente possibile prevedere il previsto numero di diametri a monte e a valle.

Per i camini esistenti, talvolta non è tecnicamente possibile realizzare la sezione di campionamento alle distanze sopra citate; in tali situazioni vengono richieste alla ditta delle verifiche supplementari per valutare l'omogeneità del flusso, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15259:2008

Il camino può considerarsi campionabile a condizione che si effettui il campionamento nel rispetto delle condizioni e modalità indicati nelle citate norme, pur non sussistendo il numero minimo di diametri a monte e a valle del punto di campionamento.

Ad ogni buon conto, gli esiti di tali verifiche e l'equipaggiamento dei camini in generale dovranno essere preventivamente descritti, presentando un'apposita relazione al personale del Distretto ARTA territorialmente competente per i controlli.

A8. Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati.

1. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria (salvo per i parametri monitorati in continuo, per i quali deve essere verificato il rispetto della media oraria e della media giornaliera). Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

2. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

3. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Teramo e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

A9. Manutenzione dei sistemi di depurazione.

Si ritiene necessario predisporre un registro (ove non già adottato) sul quale riportare il piano delle manutenzioni programmate e le attività di manutenzione eseguite. Il registro deve essere tenuto costantemente aggiornato.

RUMORE

Il Gestore è tenuto ad aggiornare il documento di valutazione di impatto acustico con cadenza triennale e comunque in occasione di modifiche impiantistiche che impattano sulle emissioni acustiche. Si ricorda, inoltre, che tale documento di valutazione di impatto acustico dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni della normativa regionale vigente in materia (vedi DGR 770/P del 14.11.2011). Lo stesso in occasione della nuova valutazione di impatto acustico dovrà tener conto della classificazione acustica del territorio.

MANUTENZIONE

Le manutenzioni dei sistemi di abbattimento e dei sistemi di controllo (misuratori di livello, misuratori differenziali delle perdite di carico, ecc.) devono essere effettuate conformemente alle indicazioni del libretto di uso e manutenzione e devono essere riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Le manutenzioni effettuate dovranno essere annotate su apposito registro delle manutenzioni.

EMISSIONI DIFFUSE

Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse sia del deposito sabbia, sia del deposito rottami, con cadenza annuale, in almeno un punto a monte ed uno a valle nella direzione del vento, rilevata al momento dell'esecuzione dei rilievi, dandone comunicazione preventiva al Distretto ARTA competente per territorio con preavviso di almeno 15 giorni.

I rilievi dovranno essere effettuati con velocità del vento non inferiore a 5 m/sec, in corrispondenza di ogni cumulo rappresentativo di tipologie differenti di rottame.

L'azienda è tenuta ad attuare quanto stabilito dal BREF per il contenimento delle emissioni diffuse nonché le prescrizioni riportate all'art. 13. In fase di sopralluogo, il Distretto ARTA verificherà se è opportuno che le aree di deposito del materiale polverulento (rottami e sabbia) siano confinate in modo più efficace.

STATO DEL SITO

Il Gestore entro sei mesi dal rilascio del presente atto è tenuto ad effettuare quanto di seguito riportato, dando evidenza all'A.C. e all'ARTA di ogni stadio di avanzamento:

- ◊ Realizzare uno studio idrogeologico atto a definire la piezometrica della falda più superficiale, utilizzando pozzi o piezometri esistenti e/o eventualmente realizzando un numero di piezometri idoneo ad individuare la superficie piezometrica;
- ◊ Concordare con ARTA le modalità di esecuzione e la localizzazione degli eventuali piezometri che saranno realizzati e comunicare ad ARTA con idoneo preavviso, la data di esecuzione dei piezometri;
- ◊ Effettuare sulle carote di terreno prelevate le opportune analisi, concordando preliminarmente con ARTA i parametri e le modalità di campionamento ed analisi, qualora si realizzassero nuovi piezometri;
- ◊ Effettuare, sulle acque prelevate dai pozzi e/o piezometri individuati, una prima analisi di screening ricercando i parametri di cui alla tab. 2 all. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 (esclusi pesticidi), concordando gli analiti con ARTA;
- ◊ Monitorare successivamente le acque di falda prelevate da almeno un piezometro/pozzo a monte e uno a valle con cadenza annuale, salvo criticità emerse con le analisi di cui al punto precedente. I parametri da ricercare dovranno essere individuati in accordo con ARTA a seguito degli esiti del primo monitoraggio;



- ◇ Comunicare all'A.C. i parametri di monitoraggio delle acque sotterranee successivamente al primo screening, che saranno concordati con ARTA, e che devono integrare e completare il piano di monitoraggio e controllo.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Il Gestore è tenuto a quantificare l'acqua piovana recuperata.

B) FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI

B1. Fattori di emissione

I fattori di emissione devono essere calcolati ogni anno sulla base degli effettivi valori di emissione misurati nel corso degli autocontrolli.

- Emissione dirette di CO₂/bottiglie di vetro (ton/ton)
- Emissioni (polveri, silice, HCl, SO_x, NO_x)/bottiglie di vetro (Kg/ton);
- Rifiuti totali/bottiglie di vetro (Kg/ton);;
- Rifiuti pericolosi/ bottiglie di vetro (Kg/ton);
- Rifiuti non pericolosi/ bottiglie di vetro (Kg/ton);

B2. Consumi specifici

- Energia termica/ bottiglie di vetro;
- Energia elettrica/ bottiglie di vetro;
- Acqua industriale da acquedotto/ bottiglie di vetro;
- Acqua raffreddamento da acqua superficiale/ bottiglie di vetro;
- Acqua uso domestico/bottiglie di vetro;

Il Gestore annualmente è tenuto a verificare gli indicatori di performances sopra elencati calcolando i consumi specifici e i fattori di emissione.

C) GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

C1 – Emissioni fuggitive

Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

In caso si riscontri un'emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'ARTA, Distretto di Teramo, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

C2 - Malfunzionamenti e/o interruzioni

In caso di malfunzionamento dei filtri, possono verificarsi i seguenti impatti:

Malfunzionamento filtro elettrostatico Camino 1: emissione di polveri con media stimata di 150 mg/m³.

Malfunzionamento filtro a tessuto camino 8: nessun impatto significativo.

In caso di malfunzionamento o di interruzione degli impianti di abbattimento/depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera e alle emissioni idriche, si ritiene necessario che il Gestore informi, entro 8 ore, l'Autorità Competente, il Comune, il Distretto Provinciale ARTA di Teramo. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Nel caso di interruzione e/o malfunzionamento di durata superiore alle 48 ore, la condizione diversa dal normale esercizio, eccetto per le manutenzioni ordinarie, deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, le cui modalità di effettuazione dovranno essere concordate con ARTA e le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo.

C3 – Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'installazione; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

C4-Manutenzione ordinaria

Il Gestore con preavviso di 15 gg dovrà comunicare al Distretto ARTA ed all'Autorità Competente la data di effettuazione delle manutenzioni ordinarie e la durata degli interventi, qualora tali attività comportino il superamento dei limiti autorizzati.

Durante le manutenzioni le emissioni per le polveri non dovranno superare, in media, 150 mg/Nmc. Il Gestore, in occasione della prossima manutenzione programmata che comporta la disattivazione del sistema di abbattimento, dovrà eseguire la misura dei parametri riportati nel QRE, al fine di consentire di quantificare il flusso di massa atteso in emissione in caso di malfunzionamento o assenza del sistema di abbattimento, fermo restando che in condizioni diverse dal normale esercizio non si applicano i valori limite, come stabilito dall'art. 271 del D. Lgs. 152/06.

C5 – Sversamento accidentale – Il Gestore dovrà attenersi alla procedura IOAS01 (Allegato 7), in caso di sversamento accidentale di liquidi e solidi. Si ritiene che il Gestore debba sempre disporre di materiali assorbenti atti a raccogliere eventuali sversamenti. Inoltre, in caso di sversamento in prossimità di una caditoia delle acque meteoriche, occorre disporre di dispositivi atti ad intercettare la caditoia, che dovranno essere prontamente disponibili.

Art. 12

PRESCRIZIONI GENERALI

a) ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE

- a.1) Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di installazione adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;



- a.3) Il Gestore dell'installazione deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'installazione non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE A REGIME

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'installazione;
- b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'installazione.

c) CONDIZIONI DA RISPETTARE

Il gestore dell'installazione, come previsto dall'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- d.1) Il Gestore, con un anticipo di almeno 15 giorni, è tenuto a comunicare la data di cessazione definitiva dell'attività all'Autorità Competente e agli Enti Competenti (Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti, ARTA Distrettuale, Comune, ASL Provincia) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente, al Servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto provinciale competente, alla Provincia ed alla ASL territorialmente competente un "piano di indagini " redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell' art. 9 (Siti industriali dimessi), dell' ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di osservazioni formulate dagli Enti Competenti, il Gestore dovrà attuare quanto previsto nel piano e dovrà trasmettere all'Autorità Competente, all'ARTA, e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.

- d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino

ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

- e.1) In caso di modifica dell'installazione si applica quanto disposto all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'installazione si applica quanto previsto all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii e deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'installazione, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all' Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA. Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'installazione.

Per i nuovi punti di emissione in atmosfera, ovvero per quelli modificati, il Gestore

- 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, dovrà effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio;
- Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata.

La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg.

La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva;



ART. 13
TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Bat 1				
1.1.1 Sistema di gestione ambientale	X			Sistema di gestione ambientale certificato Certificato N°IT25328/UK DEL 14/05/2013 SCADENZA 12/05/2016
Bat 2				
1.1.2 Efficienza energetica				
1.1.2 EFFICIENZA ENERGETICA				
Ottimizzazione di processo mediante controllo dei parametri operativi	X			Controllo giornaliero consumi energia elettrica e metano per settori
Manutenzione regolare forno fusorio	X			Monitoraggio mensile assorbimenti Controllo continuo dei consumi Manutenzione elettrodi Amperaggio barre di molibdeno Controllo in continuo ossigeno di combustione
Applicazione di tecniche di regolazione nei processi di combustione	X			Sistema di controllo combustione su parametro ossigeno e impostazione rapporto aria gas
Utilizzo di livelli più elevati di rottame di vetro laddove disponibili e qualora fattibile dal punto di vista economico e tecnico	X			Utilizzo del 70% di rottame con riduzione della temperatura di fusione della miscela vetrificabile.
Uso di una caldaia con recupero calore per il recupero energetico		X		Tecnologia non applicata. Tecnologia in fase di sviluppo da parte del gruppo.
Bat 3				
1.1.3 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE: stoccaggio materie prime				
Stoccaggio materiali polverulenti in silos chiusi con sistema di abbattimento polveri	X			In silos i seguenti componenti con filtri a manica Soda Soda Carbonato di calcio Carbonato di calcio Carbonato di calcio Polvere filtro Solfato sodio Loppa Loppa Non sono stoccati in silos ma in luogo riparato sabbia di vetro, sabbia silicea e rottame di vetro

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Stoccaggio materie prime fini in container chiusi o contenitori sigillati	X		Piccoli componenti in Big Bag in arrivo
Stoccaggio in un luogo riparato delle scorte materie prime polverulenti	X		Stoccaggio sabbia coperto su tre lati e superiormente.
Stoccaggio in un luogo riparato delle scorte materie prime polverulenti	X		Rottame stoccato in box chiusi su tre lati e scoperti superiormente
Utilizzo dei veicoli per pulizia strade	X		Pulizia settimanale con motoscopa
Utilizzo tecniche di abbattimento ad acqua		X	Non applicabile alla sabbia per non alterare l'umidità della sabbia richiesta dalle condizioni minime di fusione

1.1.3 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE II MOVIMENTAZIONE MATERIE PRIME

Per le materie prime trasportate fuori terra utilizzare trasportatori chiusi per evitare perdita di materiale		X	Trasporto effettuato con pala aperta sul lato superiore con percorsi prestabiliti e con seguente pulizia della zona interessata.
Trasporto pneumatico a tenuta stagna con filtro per pulire l'aria di trasporto prima del rilascio	X		Applicato per tutte le materie prime stoccate nei silos.
Umidificazione della miscela vetrificabile		X	Non necessario perché il trasporto della miscela è mediante nastri carterizzati
Applicazione leggera depressione		X	Non applicato in ragione dell'aumento dei consumi energetici
Utilizzo materie prime che causano fenomeni di crepitazione	X		Utilizzo di polveri fini che non provocano fenomeni di crepitazione
Utilizzo di un'aspirazione che sfiata verso un sistema di filtrazione nell'ambito di processi in cui è probabile che vengano prodotte polveri	X		Applicabile per i singoli silos di materia prima con filtri a maniche.
Utilizzo di alimentatori a coclea chiusa	X		Si per piccoli ingredienti
Chiusura sedi alimentazione	X		Non è necessario il raffreddamento

BAT 4 Emissioni Gassose

Ridurre emissioni gassose diffuse.....			Non applicabile
--	--	--	-----------------

Bat 5

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI

5. Bat per riduzione consumo energetico e emissioni in aria

Tecnica monitoraggio e manutenzione per ridurre invecchiamento	X		Sigillatura del forno Blocchi bruciatore Mantenimento isolamento Controllo condizioni fiamma Controllo aria combustibile
--	---	--	--

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Bat 6

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI	6. Selezione sostanze e materie prime riduzione in aria			
Utilizzo materie prime e rottame a bassi livelli di impurità	X			Secondo specifiche contrattuali con fornitore
utilizzo materie prime alternative	X			Es. rottame di vetro
Utilizzo di combustibili con impurità metalliche ridotte	X			Utilizzo metano

Bat 7

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI	7. Monitoraggio periodico emissioni e/o altri processi pertinenti			
Monitoraggio parametri critici continuo	X			Temperatura Alimentazione combustibile Flusso d'aria
Monitoraggio periodico parametri processo per riduzione CO ₂	X			Verifica costante rapporto di combustione
Misurazione continue polveri NO _x SO ₂ o misurazione discontinue	X			Misurazione trimestrali
Misurazioni NH ₃				Non applicabile
Misurazioni continue CO o regolari	X			Misurazioni Trimestrali di CO
Misurazione periodiche di HCl HF CO e metalli	X			Misurazioni Trimestrali
Monitoraggio continuo parametri alternativi corretto funzionamento sistema di trattamento gas di scarico	X			Monitoraggio continuo : Alimentazione reagenti: calce Temperatura Tensione Velocità ventole

Bat 8

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI	8 Le condizioni di funzionamento dei sistemi di trattamento dei gas di scarico nelle normali condizioni di esercizio e in condizioni ottimali di funzionamento e di impiego allo scopo di prevenire e di ridurre le emissioni .			
Monitoraggio parametri critici continuo del filtro elettrostatico	X			Temperatura Flusso d'aria
Avvio: In fase di avvio non si hanno emissioni anomale	X			Non sono necessarie procedure
Arresto	X			la manutenzione ordinaria che prevede anche la pulizia forno avviene ogni 14 mesi e in tale occasione è effettuata la pulizia. Il filtro è in bypass; le emissioni prodotte sono entro i limiti massimi consentiti da normativa nazionale e regionale per emissioni di polveri Procedure: comunicazione ad Arta e Regione, ripristino del normale funzionamento nel più

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

			breve tempo possibile, registrazione su Registro di manutenzione.
Interventi straordinari / malfunzionamenti: impaccamento calce	X		<i>Procedure: comunicazione ad Arta e Regione , intervento personale interno per rimozione immediata causa impaccamento, registrazione su Registro di manutenzione.</i> <i>Tempo massimo stimato 4 ore di fermo per dosatura calce.</i>
Interventi straordinari/malfunzionamenti: rottura martello	X		Intervento personale interno con spegnimento dell'elettrofiltro per raffreddamento. Procedura: comunicazione Arta e Regione, intervento del personale tecnico nell'elettrofiltro, sostituzione o riparazione del guasto, registrazione su Registro di manutenzione. Il fermo in questo caso può prevedere sia intervento ditta esterna sia intervento interno ma il tempo di fermo è comunque di circa 2 giorni (tempo necessario al raffreddamento e all'intervento).
Drastici cambiamenti della produzione			Il processo produttivo è stabile e costante. Non sono richieste procedure.
Flusso di gas di scarico insufficiente	X		<i>Procedure : controllo in continuo velocità ventole di estrazione con intervento immediato in caso di anomalia per ripristino flusso regolare</i>
Temperatura:	X		Sensore di temperatura
Fermo forno	X		<i>Procedure</i> Per il fermo forno la procedura prevede che nel primo giorno si provveda a spegnimento fiamme, spegnimento filtro elettrostatico e svuotamento vetro fuso tramite foro effettuato nel fondo del forno. I giorni successivi sono utilizzati al solo scopo del lento raffreddamento del forno e una ditta esterna applicherà dei bruciatori stechiometrici per gestire i flussi. In questa fase si possono avere solo emissioni di piccola entità.

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	
				I rifiuti prodotti (refrattari e rifiuti metallici) saranno smaltiti con ditte autorizzate, mentre il vetro di svuotamento sarà riutilizzato.
Bat 9				
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI		9. Limitazione CO provenienti da forno fusorio con tecniche primarie o di riduzione chimica		
Monitoraggio periodico parametri processo per riduzione NOx		X		Riduzione rapporto aria/combustibile Bruciatori a bassa emissione di NOx
Bat 10				
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI		10 Limitazioni emissioni ammoniaca quando si applicano tecniche di riduzione catalitica o non catalitica		
				Non applicabile
Bat 11				
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI		11. Riduzioni emissioni di boro provenienti da forno fusorio.		
				Non applicabile
Bat 12				
1.1.5 Emissioni in acqua derivanti dai processi di fabbricazione del vetro		12 Riduzione consumo acqua		
Riduzione al minimo delle perdite e fuoriuscite		X		Controllo in continuo andamento consumo con rilevazione immediata di consumi anomali
Reimpiego dell'acqua di raffreddamento e di pulizia		X		Tutta l'acqua è trattata accumulata e reimpiegata
Schema idrico a circuito semichiuso		X		Utilizzo di sistema a circuito chiuso
Bat 13				
1.1.5 Emissioni in acqua derivanti dai processi di fabbricazione del vetro		13 Riduzioni carico emissioni inquinanti negli scarichi mediante		
				Non applicabile
Bat 14				
1.1.6 Materiali di scarto derivanti da processi di fabbricazione del vetro				
Riciclaggio di materiale della miscela vetrificabile di scarto		X		
Riduzione al minimo delle perdite dello stoccaggio mov materie prime		X		

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Riciclaggio vetro di scarto da produzione di scarto	X		
Riciclaggio di polveri nella miscela vetrificabile	X		
Valorizzazione di scarti solidi....	X		Polveri di solfato
Valorizzazione di materie refrattarie		X	Il materiale non ha le caratteristiche idonee per il recupero per gli utilizzatori finali
Applicazione di bricchettatura			Non applicabile

Bat 15

1.1.7 rumore derivante da processi di fabbricazione del vetro		15 Emissioni di rumore	
Valutazione rumore ambientale e piano di gestione	X		
Racchiudere apparecchiature/meccanismi rumorosi	X		Locali tecnici
Utilizzare terrapieni per separazione fonti		X	
Eseguire attività rumorose in ambiente esterno durante il giorno	X		Emissione ridotta durante il ciclo notturno
Utilizzare pareti di protezione acustica o barriere naturali fra gli impianti e l'area protetta	X		Barriere naturali di alberi sempreverdi alto fusto tra azienda ed abitazioni civili

Bat 16

1.2.1 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di vetro per contenitori 1.2.1 Emissioni di polveri provenienti da forni fusori

Sistema di depurazione flusso gassoso	X		Installato filtro elettrostatico
---------------------------------------	---	--	----------------------------------

Bat 17 Parametro NOx in deroga

1.2.2 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di vetro per contenitori 1.2.2 Riduzioni emissioni NOx

Tecniche primarie

Riduzione rapporto aria/combustibile	X		
Riduzione temperatura aria di combustione		X	
Combustione in più fasi		X	
Ricircolazione flusso gassoso		X	
Bruciatori bassa emissione NOx	X		
Scelta combustibile	X		Metano
Progettazione specifica del forno		X	
Fusione elettrica	X		Boosting elettrico
Fusione ossicombustione		X	

Tecniche secondarie

SCR		X	
SNCR		X	

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Bat 18

18 Quando si utilizzano nitrati nella formulazione della miscela vetrificabile

X

Non applicabile

Bat 19

1.2.3 OSSIDI DI ZOLFO PROVENIENTI DA FORNI FUSORI 19 Riduzione emissione di SOx

Lavaggio a secco e semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico con abbattimento a calce
Riduzione al minimo tenore di zolfo nella formulazione	X	Utilizzo di rottame in sostituzione di ingredienti con alto tenore di zolfo
Utilizzo di combustibile a basso tenore di zolfo	X	Utilizzo metano

Bat 20

1.2.4 ACIDO CLORIDRICO E ACIDO FLUORIDRICO PROVENIENTE DA FORNI FUSORI 20 Riduzione emissione di HCl HF

Scelta di materie prime per la formulazione della miscela vetrificabile a basso contenuto di cloro e di fluoro	X	La scelta della materia prima effettuata da parte del gruppo tiene conto della composizione e del contenuto di cloro. Generalmente utilizzata soda naturale con minore tenori di cloro.
Lavaggio secco o semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico

Bat 21

1.2.5 METALLI PROVENIENTI DA FORNI FUSORI 21. Riduzione di metalli

Scelta di materie prime per la formulazione della miscela vetrificabile a basso tenore di metalli	X	Controllo carico rottame e sabbia di vetro per il parametro Piombo.
Riduzione al minimo dell'uso di composti metallici per colorazione vetro	X	Controllo dell'uso di ossido di ferro
Applicazione sistema di sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico
Lavaggio secco o semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico

Bat 22

1.2.6 Emissioni derivanti da processi a valle della catena produttiva superficiale a caldo 22.Utilizzo composti dello stagno per trattamento

Riduzione perdite con utilizzo cappa efficace di aspirazione	X	Efficace cappa di aspirazione
Combinazione gas combustione del forno con flusso gassoso derivante dalle operazioni di trattamento	X	Convogliamento camino 1 (forno fusorio) con ¾ (trattamento superficiale a caldo a monte elettrofiltro
Lavaggio secco o semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Bat 23				
Utilizzo di SO ₃ per trattamento superficiale				
				Non applicabile

Schema di confronto dei valori di emissioni:

Camino	Sostanza inquinante	Quadro riassuntivo 15/02/2016 mg/Nmc	Bat conclusions 2012 mg/Nmc
1	CO	<100	<100
	NH ₃	Non applicabile	<5-30
	Polveri	20	<10-20
	NO _x	1200	<500-800
		Parametro in deroga	
	SO _x	500	<200-500
	HCl	20	<10-20
	HF	3,5	<1-5
	Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)	<1	<0,2-1
	Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)	<5	<1-5
	Metalli tab B classe III (Piombo, CrIII, Sb, V, Sn)	3,5	<5 Composti dello stagno espressi come Sn

Prescrizioni

- Con riferimento alla BAT 2, si chiede al Gestore di relazionare, entro la scadenza del periodo di deroga, circa la fattibilità di applicare anche questa BAT in fase di rifacimento del forno.

- Con riferimento alla BAT 3 si prescrive che l'altezza dei cumuli di rottame non debba eccedere quella dei sistemi di contenimento predisposti e che il Gestore debba effettuare la copertura anche con dispositivi rimuovibili (p.e teloni) del materiale che possa dare luogo ad emissioni diffuse.
- In fase di progettazione del nuovo forno, l'azienda deve presentare nuovamente il confronto con le BATc, relazionando sulle tecniche primarie e/o secondarie che intende utilizzare con riferimento al parametro NOx per garantire il rispetto dei BAT-AEL

Art. 14

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'installazione. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.

Art. 15

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 16

Il Gestore entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà integrare ed aggiornare la valutazione effettuate ai sensi dall'art. 3 comma 2 del DM n. 272 del 13/11/2014, secondo quanto riportato nella nota ARTA n. 2341 del 23.02.2016. Se a seguito dello screening risultasse l'obbligo da parte della ditta di inviare la relazione di riferimento la stessa dovrà essere trasmessa all'autorità competente e all'ARTA entro il 30.04.2016.

Art. 17

Ai fini delle valutazioni di cui alla lettera c) del punto 4 della DGR n.1031 del 15.12.2015, per il parametro NOx si pone come valore di riferimento lo scostamento del flusso di massa annuo medio rispetto al flusso di massa calcolato sui valori di concentrazione massimi delle BAT Ael alla portata media emissiva, calcolato in termini percentuali. Un discostamento significativo del flusso di massa annuo rispetto al valore di 11 % sarà oggetto di un approfondimento congiunto per valutare possibili soluzioni di intervento.

Il valore suddetto sarà assunto a riferimento per il periodo della deroga ed il Gestore è tenuto a valutarlo annualmente in un report specifico da trasmettere entro il mese di gennaio dell'anno successivo al controllo.

Il Gestore dovrà inoltre relazionare con cadenza trimestrale, sulla base della concentrazione di NOx e della portata misurata al camino, considerando il numero di ore effettive di normale

funzionamento, calcolando l'effettivo carico aggiuntivo in termini di t/NOx emesse rispetto al valore di riferimento di 800 mg/Nmc.

Ulteriori condizioni per rivalutare la deroga saranno considerati anche in funzione dei monitoraggi previsti per la Qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs.155/2010.

Art. 18

Ai sensi dell'art.29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La ditta sei mesi prima di detto termine è tenuta a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto nei casi previsti dall'art.29-octies D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. In particolare nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, la ditta è tenuta a presentare domanda di riesame entro 6 mesi dalla data di detta pubblicazione, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza tenendo conto dell'adeguamento alle "conclusioni sulle BAT".

Art. 19

PIANO DEI CONTROLLI

Controllo tecnico documentale

Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate firmate da Gestore stesso.

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								



SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. LGs. 152/06.

10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

L'ARTA effettuerà ai sensi dell'art. 29 decies c. 3 del D. Lgs. 152/06 il primo controllo entro l'anno 2016, finalizzato comunque alla verifica del rispetto delle BAT AEL. I successivi controlli programmati saranno definiti secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su due piezometri di campionamento ed analisi (*)		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto

Controllo effettuato su due piezometri di campionamento ed analisi (*)		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
		139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Conducibilità	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Metalli: Cd, Cr tot, Cr (VI) Cu, Hg, Ni, Pb, Zn	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi totali (come n-esano)	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
(*)		

(*) Ulteriori parametri saranno definiti a seguito dello screening iniziale che sarà effettuato dall'azienda.

ARIA

Campionamento ed Analisi emissione 1 *		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		Tariffario ARTA
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
NO _x	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1	DM 24/4/08
SO _x	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc.	Tariffario ARTA - punto 15.03.15
CO	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc.	DM 24/4/08
HCl	UNI EN 1911:2010	DM 24/4/08
HF	ISO 15713:2006 (IUNI 10787)	DM 24/4/08
Metalli (N. 13 metalli) As+Co+Ni+Cd+Se+ CrVI+Sb+Pb+CrIII+Cu+ Mn+V+Sn	UNI EN 14385	DM 24/4/08

* Quando l'azienda installerà lo SME, ARTA effettuerà le necessarie verifiche sul manuale di gestione

Campionamento ed Analisi emissione di un altro camino a scelta fra tutti gli altri		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		Tariffario ARTA
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
Sn e suoi composti (*)	UNI EN 14385	DM 24/4/08

(*) Il parametro potrà essere sostituito da uno o più parametri presenti nel QRE del punto di emissione campionato.

Art. 20

Il presente atto sostituisce l'AIA n° 14 del 7/07/2006 così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, rilasciata alla Ditta Ardagh Group Italy per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacità nominale pari a 250 Mg/giorno.

Art. 21

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta Ardagh Group Italy srl per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro colorato sito nella Zona Industriale S.S Trinità Montorio al Vomano (TE), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio "Qualità dell'Aria, inquinamento acustico, elettromagnetico" del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Arch. Diana Melfi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Iris Flacco)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

08/03/2016


100

Allegato n. 1
Parte integrante della
Determina n. 025/25
del 8 MAR 2016

QUADRO RIASSUNTIVO

Impianto: Ardagh Group Italy Srl										data: 25/02/2016				
PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione autorizzata mg/Nmc	Flusso di massa (Kg/h)		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di	
				h/gg	gg/a					Kg/h	Kg/a		ossigeno	vapore acqueo
1	Forno e Trattamento superficiale a caldo	36	32000	24	365	450	P.E.*	Polveri	20	0,64	5606,40	1,6 m circolare	8%	0
								SOx	500	16,00	140160,00			
								NOx	1200	38,40	336384,00			
								Classe III Tab C (HCl)	20	0,64	5606,40			
								Classe III Tab B (SiO ₂)	2,5	0,08	700,80			
								HF	3,5	0,11	981,12			
								CO	< 100	< 3,2	< 28032			
								Metalli tab A1 classe I (Cd e i suoi composti)	0,07	0,0022	19,62			
								Metalli tab A1 classe II (As+ Co+Cr _{VI} +Ni)	0,7	0,022	196,22			
								Metalli tab B classe II (Se+Ni)	0,7	0,022	196,22			
2	Riscottura	6	35000	24	365	*	-	Metalli tab B classe III (Sb+Pb+Cr _{III} +Mn+C u+V+Sn)	3,5	0,11	981,12	0,5 m circolare	-	-
								Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI}) ^{nota 1}	< 1	< 0,032	< 280,32			
								Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn) ^{nota 1}	< 5	< 0,16	< 1401,6			
								SOx	25	0,88	7665,00			
								NOx	245	8,58	75117,00			
								CO	150	5,25	45990,00			
5	Imballo	9	5000	24	365	*	-	Sn e i suoi composti ^{nota 2}	3,5	0,12	1073,10	0,7 m circolare	-	-
								Polveri	5	0,18	1533,00			
								SOx	25	0,13	1095,00			
								NOx	245	1,23	10731,00			
								CO	150	0,75	6570,00			
								COT	15	0,08	657,00			
6	Saldatura	5	4000	4	365	35	F.T.*	Polveri	5	0,03	219,00	0,5 m circolare	-	-
								Polveri	12	0,05	70,08			

7	Preparazione stampi	5	400	4	365	35	-	Polveri	5	0,00	2,92	Lato 0,3 m quadrato	-	-
8	Magazzino materie prime	35	900	1	365	35	F.T.*	Polveri	5	0,00	1,64	Lato 0,245 m quadrato	-	-
9	Lavaggio stampi	10	1500	4	365	amb	-	SOV classe II tab D	10	0,02	21,90	0,25 m circolare	-	-
								SOV di classe III, IV, e V tab D	30	0,05	65,70		-	-
								NaOH	4	0,01	8,76		-	-
10	Gruppo elettrogeno 240 kW uso emergenza	4	-	-	80	-	-	CO	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi Art. 272 comma 1-allegato IV Parte Quinta (parte prima punto bb)			0,10 m circolare	-	-
11	Gruppo elettrogeno 570 kW uso emergenza	4	-	-	80	-	-	CO	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi Art. 272 comma 1-allegato IV Parte Quinta (parte prima punto bb)			0,15 m circolare; due punti	-	-
12	Deposito sabbia	-	-	-	amb	-	-	Polveri	-	-	-	emissione diffusa	-	-
13	Deposito rottame di vetro	-	-	-	amb	-	-	Polveri	-	-	-	emissione diffusa	-	-
(*) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; F.C. = filtro a cartucce in poliestere; V.A. = Velo ad acqua; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; F.V. = Filtri a secco in fibra di vetro; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; AS. = assorbitore; AD. = adsorbitore; Altri = specificare									Timbro e firma del Legale Rappresentante della Società					

Nota 1 Limiti riferiti ai metalli nella fase solida e nella fase gassosa.

Nota 2 Il valore limite sarà riproposto dopo due anni di monitoraggio

QUADRO RIASSUNTIVO A TERMINE DI VIGENZA DELLA DEROGA, DAL 1 GENNAIO 2021

Impianto: Ardagh Group Italy Srl										data: 25/02/2016				
PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione h/g		T °C	Sistema di abbattimento (*)	Sostanza inquinante	Concentrazione autorizzata mg/Nmc	Flusso di massa (Kg/h)		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di	
				h/gg	gg/a					Kg/h	Kg/a		ossigeno	vapore acqueo
1	Forno e Trattamento superficiale a caldo	36	32000	24	365	450	P.E.*	Polveri	20	0,64	5606,40	1,6 m circolare	8%	0
								SOx	500	15,00	140160,00			
								NOx	800	25,60	224256,00			
								Classe III Tab C (HCl)	20	0,64	5606,40			
								Classe III Tab B (SiO ₂)	2,5	0,08	700,80			
								HF	3,5	0,11	981,12			
								CO	< 100	< 3,2	< 28032			
								Metalli tab A1 classe I (Cd e i suoi composti)	0,07	0,0022	19,62			
								Metalli tab A1 classe II (As+Co+Cr _{VI} +Ni)	0,7	0,022	196,22			
								Metalli tab B classe II (Se+Ni)	0,7	0,022	196,22			
								Metalli tab B classe III (Sb+Pb+Cr _{III} +Mn+Cu+V+Sn)	3,5	0,11	981,12			
								Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI}) nota 1	< 1	< 0,032	< 280,32			
								Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn) nota 1	< 5	< 0,16	< 1401,6			
2	Ricottura	6	35000	24	365	*	-	SOx	25	0,88	7665,00	0,5 m circolare	-	-
								NOx	245	8,58	75117,00			
								CO	150	5,25	45990,00			
								Sn e i suoi composti nota 2	3,5	0,12	1073,10			
								Polveri	5	0,18	1533,00			
5	Imballo	9	5000	24	365	*	-	SOx	25	0,13	1095,00	0,7 m circolare	-	-
								NOx	245	1,23	10731,00			
								CO	150	0,75	6570,00			
								CO*	15	0,08	657,00			
								Polveri	5	0,03	219,00			
6	Saldatura	5	4000	4	365	35	F.T.*	Polveri	12	0,05	70,08	0,5 m circolare	-	-

7	Preparazione stampi	5	400	4	365	35	-	Polveri	5	0,00	2,92	Lato 0,3 m quadrato	-	-
8	Magazzino materie prime	3	900	1	365	35	F.T.*	Polveri	5	0,00	1,64	Lato 0,245 m quadrato	-	-
9	Lavaggio stampi	10	1500	4	365	amb	-	SOV classe II tab D	10	0,02	21,90	0,25 m circolare	-	-
								SOV di classe III, IV, e V tab D	30	0,05	65,70			
								NaOH	4	0,01	8,76			
10	Gruppo elettrogeno 240 kW uso emergenza	4	-	-	80	-	-	CO	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi Art. 272 comma 1-allegato IV Parte Quinta (parte prima punto bb)			0,10 m circolare	-	-
11	Gruppo elettrogeno 570 kW uso emergenza	4	-	-	80	-	-	CO	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi Art. 272 comma 1-allegato IV Parte Quinta (parte prima punto bb)			0,15 m circolare; due punti	-	-
12	Deposito sabbia	-	-	-	amb	-	-	Polveri	-	-	-	emissione diffusa	-	-
								Classe III Tab B (SiO ₂)	-	-	-			
13	Deposito rottame di vetro	-	-	-	amb	-	-	Polveri	-	-	-	emissione diffusa	-	-

(*) C= ciclone; F.T.= filtro a tessuto; F.C.= filtro a cartucce in poliestere; V.A.= Vaso ad acqua; P.E.= precipitatore elettrostatico; A.U.= abbattitore a umido; F.V.= Filtri a secco in fibra di vetro; A.U.T.= abbattitore a umido Venturi; A.S.= assorbitore; A.D.= adsorbitore; Altri = specificare

Nota 1 Limiti riferiti ai metalli nelle fasi solide e alla fase gassosa
 Nota 2 Il valore limite sarà riproposto dopo due anni di monitoraggio

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Società

ARDA GH GROUP ITALY S.r.l.
 a Socio Unico
 Zola Predosa S.S. Trinità
 40045 Monzuno al Vomano (FE)
 P.IVA 01023456789

Acc 3

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aggiornamento 25 febbraio 2016

Allegato n. 3

Parte integrante della

Determina n. DP 025/25

del 8 MAR 2016

Scheda 1.1. Emissioni in atmosfera

Metodica campionamento analisi emissioni in atmosfera Modificato

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo continuo discontinuo	Metodo di misura	Frequenza proposta	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Per tutti i punti di emissione	Velocità e portata	X	UNI EN 13911 1,2 - 2013	Trimestrale	Rapporto di prova Registrazione su registro emissioni
1 Forno e trattamento superficiale a caldo	Temperatura	X	UNI 10169:2001	Trimestrale	Rapporto di prova Registrazione su registro emissioni
	Polveri	X	UNI EN 13284-1:2003	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	CO	X	UNI EN 150458:2008 ISO 12039	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	SOx	X	UNI EN 14791/2006 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 1	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	NOx	X	UNI EN 14792/2006 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 1	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	HCl	X	UNI EN 1911:2010 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 2	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	HF	X	DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 2	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	Classe III Tab (SiO ₂)	X	UNI 10568-1997	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	Metalli tab A1 classe II (arsenico, cobalto e altri)	X	UNI EN 14385:2004	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	Metalli tab B classe I (Cadmio e altri)	X	UNI EN 14385:2004	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	Metalli tab B classe II (Selenio, nichel e altri)	X	UNI EN 14385:2004	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	Metalli tab B classe III (Piombo, cromo, antimonio e altri)	X	UNI EN 14385:2004	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI)	X	Calcolo	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI, Sb, Pb, Cr III, Cu, Mn, V, Sn)	X	Calcolo	Trimestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
2 Ricorda	CromoVI	x	14385:2004 prelievo + CNR IRSA IG Q64 Vol3 1986	Trimestrale	
	SOx	X	UNI EN 14791/2006 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 1	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	NOx	X	UNI EN 14792/2006 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 1	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	CO	X	UNI EN 150458:2008 ISO 12039	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
5 Imballo	SOx	X	UNI EN 14791/2006 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 1	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	NOx	X	UNI EN 14792/2006 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 1	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	CO	X	UNI EN 150458:2008 ISO 12039	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	SOx	X	UNI EN 14791/2006 DM 25/8/2000 SO GU N°223 23/9/2000 ALL 1	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Aggiornamento 25 febbraio 2016

	COT		X	UNI EN 13526-2002 UNI EN 12619-2002 UNI EN 13284-1:2003	Semestrale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
6 Saldatura	Polveri		X		Annuale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
7 Preparazione stampi	Polveri		X	UNI EN 13284-1:2003	Annuale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
8 Magazzino materie prime	Polveri		X	UNI EN 13284-1:2003	Annuale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
9 Lavaggio stampi	SOV classe II tab. 0		X	UNI EN 13649:2002	Annuale	Rapporto di prova studio chimico Registrazione su registro emissioni
	SOV classe III, IV, V tab. 0		X	UNI EN 13649:2002		
	SOV totale classe (II, III, IV, V)		X	UNI EN 13649:2002		
	NaOH		X	IRSA QUAD. 100/n.2010 O EQUIVALENTE		

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aggiornamento 25 febbraio 2016

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI					
Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione	Parametri di controllo	Modalità o frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
1	Filtro elettrostatico	Monitoraggio elettromeccanico a computer Frequenza di manutenzione: continua	Portata e consumi di calce; velocità e temperatura flusso; tensione elettrodi, ventilatori	Continua	Registro manutenzioni emissioni
	Scrubber filtro a secco con reagente alcalino	Sostituzione filtro	Ore funzionamento	Secondo necessità in caso di bypass filtro elettrostatico	Registro manutenzioni emissioni
6	Filtro a tessuto	Lavaggio maniche e sostituzione maniche	Intasamento o rottura filtri	Annuale	Registro manutenzioni emissioni
8	Filtro a tessuto	Lavaggio maniche e sostituzione maniche	Intasamento o rottura filtri	Annuale	Registro manutenzioni emissioni

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Aggiornamento 25 febbraio 2016

EMISSIONI DIFFUSE					
Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Deposito sabbia	Stoccaggio materie prime	Polvere Silice	Indagini ambientali su un punto a monte e uno a valle e seconda della direzione del vento.	Annuale	Rapporto Indagine da laboratorio accreditato
Deposito rottame (su ogni cumulo rappresentativo della tipologia di rottame)	Stoccaggio materie prime	Polvere	Indagini ambientali su un punto a monte e uno a valle e seconda della direzione del vento.	Annuale	Rapporto Indagine da laboratorio accreditato

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aggiornamento 25 febbraio 2016

Scheda J.3. Rumore

RILIEVI FONOMETRICI ESTERNI						
	Postazione di misura	Rumore differenziale	valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
1	Lato est (Strada accesso zona industriale)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio
2	Lato sud-est (direzionale 5° palo dell'illuminazione)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio
3	Lato sud (di fronte al locale compressori)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio
4	Lato sud-ovest (vicino all'abitazione Sig. Pasanisi)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio
5	Lato ovest (vicino abitazione circa 15 m a nord cabina metano)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio
6	Lato nord-ovest (fosso)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio
7	Lato nord (Fronte cancello ingresso nord)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio
8	Lato nord-est (piazzale parcheggio confine carrozzeria)			dB(A)	Triennale	Rapporto di prova laboratorio

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Aggiornamento 25 febbraio 2016

Scheda J.4. Rifiuti

CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI						
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)		Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Filtro elettrostatico	060405*	Polveri di solfato	D9	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Lavaggio stampi da officina stampi	120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	D9	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Manutenzione e formatura	130205*	Scarti di olio minerale per motori ingranaggi e lubrificazione non clorurati	R13	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Manutenzione e formatura	130206*	Scarti di olio sintetico per motori ingranaggi lubrificazione	R13	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Manutenzione	150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Manutenzione	150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	D15	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Reparti produttivi e officine	150203	Absorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Forno Formatura	161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, non contenenti sostanze pericolose	D9	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Impianto di trattamento	190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti industriali diversi da quelli alla voce 190813 da "Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti"	D15	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Officina stampi	120116*	Polvere da pulizia stampi con macchina sabbiatrica	D15	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aggiornamento 25 febbraio 2016

CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)		Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo o di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Tutti i reparti	150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento o Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Zona calda Zona fredda	160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D15	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento o Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato
Manutenzione officina	080111*	Pitture e vernici di scarto	D15	Analisi chimiche	Prelievo campione e campionamento o Annuale	Rapporto di prova laboratorio accreditato

Tutti gli altri rifiuti sono noti, non necessitano di analisi chimica e sono controllati periodicamente i quantitativi prodotti (settimanalmente), i correnti stoccaggi nei depositi temporanei (giornalmente).

SEZIONE J PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aggiornamento 25 febbraio 2016

Scheda J.5. Monitoraggio acque sotterranee e terreni

ACQUE SOTTERRANEE				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ricostruzione superficiale piezometrica, analisi carote di terreno per realizzazione piezometri	Da concordare con ARTA	Da concordare con ARTA	Screening iniziale	Rapporto di prova da laboratorio accreditato delle analisi delle carote di terreno
Piezometro a monte e piezometro a valle	I parametri saranno concordati con ARTA per monitoraggio acque sotterranee	Da concordare con ARTA	Annuale il monitoraggio delle acque sotterranee dei piezometri	Rapporto di prova delle analisi delle acque sotterranee dei piezometri

APDACH GROUP ITALY S.r.l.


la Sede Unica

Zona Ind.le S.S. Trinità

64046 Montorio al Vomano (TE)

P.Iva 03924480679

Allegato n. 4
 Parte integrante della
 Determina n. 88/2015
 del 0 MAR 2016




LEGENDA

E1	Forno a trattamento superficiale a caldo	E9	Lavaggio stampi ad ultrasuoni
E2	Riscaldamento	Ed	Emissione diffusa: deposito sabbia
E5	Imballaggio		
E6	Saldatura		
E7	Preparazione Stampi		
E8	Magazzino Materie Prime		

Ardagh Group Italy s.r.l.


AVG EG-22-182

M/02/16
[Signature]



Allegato n. 1
 Parte integrante della
 Determina n. 100/2018
 del 6 MAR 2018

ARDANI GROUP ITALY S.R.L.
 Zona Ind. Le G. S. Trinità
 40014 Sesto di Vigevano (TE)
 C. IVA 0092460079



Allegato n. 7

Parte integrante della

Determina n. 18025/21

del 8 MAR. 2016

del 7



Sversamento liquidi e solidi

OI-EHS-001-IT-MAV
Ex IOAS_1

Redatto: RSPP/REMS

Approvato: DS

Data: 1/05/2006

Rev: 000

1) SCOPO

Questa Istruzione Operativa è volta a contenere, nel limite del possibile, lo sversamento di liquidi, oli, emulsioni, solventi e polveri sul suolo o nelle fognature.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Tale istruzione si applica alle operazioni inerenti ai processi che si svolgono presso l'azienda Ardagh Group Italy Srl.

3) RESPONSABILITA'

La responsabilità dell'applicazione di tale istruzione è del capo reparto, i quali provvedono ad addestrare il capo turno e tutti gli operatori gli operatori del reparto.

4) CONTENUTI

Trasporto interno liquidi

Se durante il trasporto dei liquidi, delle emulsioni, dei solventi e dell'olio i vari addetti dovessero provocarne lo sversamento devono:

- intervenire tempestivamente per arginare lo sversamento sollecitando l'intervento di altro personale per fare in modo tale di ridurre al minimo o eliminare la fuoriuscita.

Gli operatori devono poi arginare il danno nella zona compromessa, servendosi di materiale assorbente idoneo, adoperandosi affinché il liquido sversato non vada ad interessare le fognature e i tombini dell'acqua piovana.

Il rifiuto raccolto deve essere posto in un contenitore collocato nel reparto e identificato con il cartello "Rifiuto da sversamento".

A questo punto l'operatore deve informare il capo turno che si occuperà del corretto smaltimento, previa codifica dello stesso.

In caso di sversamento di liquidi superiore a 50 litri l'operatore deve richiedere l'intervento del capo turno il quale a sua volta coinvolgerà il REMS e il DIRETTORE GENERALE.

Il REMS quando c'è il fondato sospetto che lo sversamento possa aver causato il superamento dei limiti di cui all'articolo 5 della parte quarta titolo 5 per suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee attiva le procedure di cui all'articolo 242 comma 1 e articolo 304 comma 2 del D.leg. 152/2006. Il Rems e il DIRETTORE GENERALE sono consapevoli delle prescrizioni inerenti il danno ambientale e delle procedure da adottare (prescrizioni art. 311 comma 2 del D.leg. 152/06).

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI VERSARE I LIQUIDI NEGLI SCARICHI IDRICI.

Trasporto interno di solidi

Nel caso di sversamento a terra di polveri l'operatore deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- deve raccogliere, con l'ausilio dell'apposita attrezzatura (paletta ecc.) il materiale sversato;
- deve interpellare il capo turno che provvederà ad una corretta gestione del rifiuto.

Rifornimenti esterni

Tale istruzione si applica anche per il trasporto all'interno dell'azienda di sostanze pericolose che possono essere sversate.

In tal caso bisogna:

- accompagnare e controllare il trasportatore, assicurandosi che le operazioni di carico e scarico della merce di stoccare, avvenga correttamente e nel rispetto delle normative ambientali;
- in caso di sversamento intervenire prontamente applicando le procedure esposte.

	Responsabile Firma	DATA
Redatto	RSPP/REMS	01/05/2006
Approvato	Direttore stabilimento	01/05/2006

ARDAGH GROUP ITALY S.r.l.
Socio Unico
Zona Ind.le S.S. Trinità
64046 Montorio al Vomano (MC)
P.Iva 00924510432

Allegato n. A
 della
 Inter
 termino APC 25/25
 del 6 MAR 2016



DPC

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
 AMBIENTALI**

Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA
 Via Passolanciano 75 - PESCARA

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD-2BAT) PER LA PRODUZIONE DEL VETRO, ADOTTATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE, NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (A.I.A.). Relazione art.29-sexies comma 9-bis D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

L'Autorità Competente ai procedimenti AIA ha ritenuto di poter applicare quanto riportato all'art.29-sexies comma 9-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii per l'impianto di produzione di bottiglie di vetro gestito dalla ditta ArdaghGroup Italy, concedendo la deroga all'adeguamento dei BAT - AEL per il parametro NOx caratteristico del punto emissivo asservito al forno di fusione del vetro, tenendo conto di tutto quanto riportato di seguito, nel rispetto della normativa vigente:

1. La Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ed in particolare riporta i limiti di emissione (BAT-AEL) che devono essere conseguiti dalle installazioni;
2. L'associazione di categoria Assovetro sin dal 2011 ha rappresentato al Ministero l'opportunità di applicare l'istituto della deroga per motivi di tipo economico, programmando gli interventi di adeguamento degli impianti di produzione vetro soggetti alla disciplina IPPC, per il rispetto dei BAT AEL al momento del rifacimento programmato del forno. In particolare:
 - Nota Assovetro 2011: il processo vetrario è a ciclo continuo, con campagne forno molto lunghe (in alcuni casi superiori a 15 anni), senza possibilità di fermate pertanto l'implementazione di alcune misure e degli interventi previsti dalle BAT non sarebbe possibile se non attendendo la fermata del forno in occasione di una sua ricostruzione oppure di un accidentale manutenzione del forno a freddo. Pertanto Assovetro evidenzia la rilevanza delle ricadute e delle ripercussioni che potrebbero verificarsi a carico di quelle aziende con forni relativamente nuovi e comunque con una vita residua superiore alla data di scadenza dell'obbligo di adeguamento;
 - Nota Assovetro Aprile 2013: viene ribadito che si ipotizzano pesanti ricadute di carattere gestionale ed economico per quelle aziende vetrarie, con forni a vita residua superiore al 2016, che dovessero essere tenute al rispetto dei limiti della BAT AEL (soprattutto per il parametro NOx) entro quella data. Assovetro dichiara che in base allo studio economico da loro effettuato la soluzione più ragionevole è quello di poter effettuare tutti gli interventi necessari per una corretta e compiuta installazione delle BAT al termine della campagna del forno stesso, applicando l'istituto della deroga, prevedendo tempistiche, costi meno onerosi e minori problemi di fattibilità;

- Nota Assovetro Maggio 2013: si chiede al ministero di esprimersi circa quanto già esposto e affinché vengano accordate alle Aziende che lo richiedano tempi e condizioni per beneficiare dell'istituto della deroga.
3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 16.05.2013 (DVA-2013-0011343) rappresenta quanto segue:
- alcuni Stati membri hanno rappresentato alla Commissione Europea che riterranno adempiuti i requisiti della Direttiva sull'IPPC ove entro 4 anni sia definito e applicato un calendario di adeguamenti finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT AEL, anche se ciò non garantisce che tale processo sia concluso nei 4 anni successivi all'applicazione delle conclusioni sulle BAT;
 - per evitare possibili distorsioni del mercato, con penalizzazione delle aziende nazionali, si ritiene che tale casistica debba essere generalmente ammessa anche in Italia, considerandola però come un caso di deroga;
 - suggerisce alle Autorità Competenti di prevedere la possibilità per il singolo Gestore di chiedere la concessione della deroga, *"calando nella propria specifica realtà impiantistica, geografica ed ambientale, gli studi predisposti da Assovetro o altre analisi costi-benefici, in particolare per quanto riguarda la definizione dei tempi di attuazione degli interventi di ambientalizzazione"*.
4. Il D.Lgs.152/06 l'articolo 29-octies, comma 3 (aggiornato con il D.Lgs.46/2014 di recepimento della Direttiva Europea 2010/75/CE) e ss.mm.ii. prevede che entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT il riesame con valenza di rinnovo è disposto sull'installazione nel suo complesso;
5. Il D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. stabilisce i termini per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini dell'adeguamento ai limiti BAT- AEL prevedendo altresì la possibilità di concedere deroghe (articolo 29- sexies comma 4-bis e comma 9-bis): *In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.*
6. Uno dei casi contemplati per la concessione delle deroghe è riportato al punto g dell'Allegato XII bis alla parte II del D.Lgs.152/06 ed è relativo alla sostenibilità degli investimenti da effettuare per realizzare gli interventi che garantiscano il rispetto dei BAT-AEL: *"è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile*

l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unità tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT";

7. La Regione Abruzzo ai fini dell'uniforme applicazione dell'istituto della deroga ha emanato la DGR n. 1031 del 15.12.2015 recante: "Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione del vetro, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)" che stabilisce:

- *di consentire l'applicazione dell'istituto della deroga di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 29-sexies comma 9-bis, per motivi di sostenibilità economica, accordando ai Gestori degli impianti di produzione del vetro che lo richiedano una dilazione temporale per l'adeguamento alle prescrizioni delle BAT AEL di settore, dandosi atto che effettuare gli interventi di adeguamento alle BAT-AEL prima del naturale fine vita dei forni comporterebbe rischi economici ed occupazionali consistenti;*
- *che la richiesta di deroga deve essere predisposta ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-bis e contenere le seguenti informazioni/documentazione:*
 - *indicazione dei parametri oggetto di deroga (quadro riassuntivo emissioni attuale, quadro riassuntivo in deroga e quadro riassuntivo che verrà attuato al termine di vigenza della deroga ovvero al momento del raggiungimento dei BAT-AEL)*
 - *il piano di rientro degli investimenti effettuati da cui si verifica il raggiungimento o meno del punto di pareggio e la precisa indicazione del termine della vita utile del forno di fusione (con riferimento al punto g dell'Allegato XII-bis degli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);*
 - *la valutazione tecnico-economica degli interventi eventualmente attuabili con il forno esistente in funzione per la riduzione delle emissioni con l'indicazione dei relativi tempi di realizzazione, della messa in esercizio ed a regime, nonché dei livelli emissivi raggiungibili;*
 - *il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AEL.*
 - *la valutazione sugli aspetti ambientali legati all'applicazione della deroga;*
- *l'Autorizzazione alla deroga rilasciata dal competente Servizio Regionale (di cui alla DGR 469/2015) deve contemplare in particolare:*
 - a. *il Piano di Monitoraggio e controllo della Ditta in riferimento ai limiti autorizzati, l'obbligo della ditta di redigere una relazione specifica nella quale l'azienda stessa dovrà descrivere annualmente l'andamento degli impianti (includendo produzione rispetto alla capacità nominale, andamento del flusso di massa degli inquinanti oggetto di deroga, effetti dell'invecchiamento del forno sull'andamento delle emissioni); e i controlli da parte di ARTA;*
 - b. *Le Comunicazioni da effettuarsi da parte della Ditta in caso di superamento dei limiti di cui D.Lgs. 152/06 e all'AIA;*
 - c. *Le Condizioni e situazioni che possano determinare la rivalutazione della deroga anche in ragione di situazioni di inquinamento di rilievo di cui all'art. 29-sexies comma 9-bis D.Lgs. 152/06 e negli altri casi di cui all'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;*
 - d. *L'obbligo per la ditta di rispettare per i parametri oggetto di deroga e nelle more degli interventi di adeguamento ai BAT AEL, i valori limite di emissione attualmente previsti nelle autorizzazioni AIA, prevedendo ove possibile una riduzione degli stessi; comunque non devono essere superati i valori previsti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;*

8. Le ditta ArdaghGroup Italy Srl gestisce un'installazione soggetta a disciplina IPPC, punto n. 3.3. " Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di

- fusione di oltre 20 Mg al giorno dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii", ubicata nel comune di Montorio al Vomano (TE) per la produzione di bottiglie di vetro;
9. La ditta con nota datata 28.09.2015 ha chiesto di beneficiare della deroga per l'applicazione del limite per il parametro NOx di cui alle BAT Conclusions e di mantenere il valore limite autorizzato. Ha inoltre evidenziato che l'adeguamento impiantistico in termini di costi aggiuntivi non risulta sostenibile in relazione al momento di crisi generale e alla riduzione delle vendite nel comparto vetro;
 10. A seguito dell'emanazione della DGR 1031/2015 la ditta ha perfezionato la richiesta di deroga per l'applicazione del limiti alle emissioni in atmosfera di cui alle BAT Conclusions del settore vetrario, con nota del 12.01.2016 (prot.RA/13842 del 21.01.2016);
 11. In data 11/02/2015 si è svolta apposita Conferenza dei Servizi al fine di valutare ai sensi dell'art. 29- sexies comma 9-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la richiesta di deroga della Ditta; in tale sede sono stati discussi gli aspetti relativi all'applicazione delle migliori tecniche disponibili anche nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA n° 14 del 7/07/2006, rilasciata alla Ditta Ardagh Group Italy. Si è tenuto conto inoltre della documentazione seguente:
 - Quadro riassuntivo emissioni attuale, quadro riassuntivo in deroga e quadro riassuntivo che verrà attuato al termine di vigenza della deroga ovvero al momento del raggiungimento dei BAT-AEL;
 - Piano di rientro degli investimenti effettuati da cui si verifica il raggiungimento o meno del punto di pareggio e la precisa indicazione del termine della vita utile del forno di fusione (con riferimento al punto g dell'Allegato XII-bis degli allegati alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.) (Allegato 1);
 - *La fine vita del forno fusorio, installato presso lo stabilimento Ardagh Group Italy srl, è fissata al 2020. La deroga alle emissioni di NOx sarà concessa fino al 31/12/2020.*
 - La valutazione tecnico-economica degli interventi eventualmente attuabili con il forno esistente in funzione per la riduzione delle emissioni con l'indicazione dei relativi tempi di realizzazione, della messa in esercizio ed a regime, nonché dei livelli emissivi raggiungibili (Allegato 2);
 - *Il Gestore evidenzia che sono stati posti in essere tutti gli interventi applicabili nell'attuale configurazione dell'impianto al fine del contenimento delle emissioni di NOx. La ditta in relazione agli interventi consigliati nelle BAT-AEL evidenzia che non sono economicamente sostenibili.*
 - Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AEL contenente le fasi di avanzamento del rifacimento del forno (Allegato 3).
 - Valutazione sugli aspetti ambientali legati all'applicazione della deroga. *Il Gestore ha rilevato che nel quinquennio 2010-2015 ha rilevato uno scostamento pari all'11% del flusso di massa annuo medio rispetto al flusso di massa calcolato sui valori di concentrazione massimi delle BAT Ael alla portata media emissiva. (Allegato 4).*
 12. Sono state consultate le altre Autorità Competenti per valutare l'applicazione della deroga nei loro territori e gli eventuali provvedimenti/norme regionali emanate.
 13. La ditta ha inviato documentazione integrativa prodotta con note del 15/02/2016 e del 26.02.2016 assunte rispettivamente al protocollo regionale n. RA/40000 del 23/02/2016 e n. RA/45168 del 01.03.2016;
 14. Sono stati acquisiti i pareri ARTA Abruzzo n. 10322/2013, 2755/2016, 1733/2016 e 2341/2016 che hanno permesso di definire le condizioni del rilascio del riesame e della concessione della deroga al valore limite di concentrazione del parametro NOx di cui alle BAT AEL;
 15. La ditta è ubicata in un'area classificata dal PRG del Comune di Montorio al Vomano (TE). In riferimento alla nuova zonizzazione e classificazione ai sensi del D.lgs

155/2010, approvata con DGR n. 1030 DEL 16.012.2015, il comuni suddetto si trova nella zona a maggiore pressione antropica. Per tale zona la concentrazione degli NOx per l'anno 2014 (ultimi dati disponibili) in aria ambiente è inferiore al valore limite di cui al D.lgs 155/2010.

CONCLUSIONI

Al fine di applicare uniformemente l'istituto della deroga in ambito regionale con la DGR 1031/16 è stato indicato alle ditte il contenuto minimo della documentazione da presentare per dimostrare che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali (art.29-sexies comma 9 bis D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii). Altresì si è stabilito di monitorare con particolare attenzione l'andamento nel tempo dei parametri oggetto di deroga, al fine di evidenziare eventuali superamenti di limiti o eventi inquinanti di rilievo che possano rendere necessaria la rivalutazione della deroga o l'effettuazione di interventi. Ciò al fine di coniugare gli importanti aspetti economici e occupazionali delle aziende del settore vetrario, con la necessità e dovere della salvaguardia ambientale.

Come richiesto dall'art. 29 sexies c. 9-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, per il parametro oggetti di deroga è stato verificato che il valore limite attualmente autorizzato al camino del forno fusorio rispetta i valori di concentrazione di cui al punto 7 dell'all. I alla parte V del D. Lgs. 152/06.

Si è ritenuto pertanto di poter concedere la deroga, dandosi atto che risulta verificato quanto stabilito dalla legge nazionale e delle disposizioni regionale.

Ai fini delle valutazioni di cui alla lettera c) del punto 4 della DGR n.1031 del 15.12.2015, per il parametro NOx si pone come valore di riferimento lo scostamento del flusso di massa annuo medio rispetto al flusso di massa calcolato sui valori di concentrazione massimi delle BAT Ael alla portata media emissiva, calcolato in termini percentuali. Un discostamento significativo del flusso di massa annuo rispetto al valore di 11 % sarà oggetto di un approfondimento congiunto per valutare possibili soluzioni di intervento.

Il valore suddetto sarà assunto a riferimento per il periodo della deroga ed il Gestore è tenuto a valutarlo annualmente in un report specifico da trasmettere entro il mese di gennaio dell'anno successivo al controllo.

Il Gestore dovrà inoltre relazionare con cadenza trimestrale, sulla base della concentrazione di NOx e della portata misurata al camino, considerando il numero di ore effettive di normale funzionamento, calcolando l'effettivo carico aggiuntivo in termini di t/NOx emesse rispetto al valore di riferimento di 800 mg/Nmc.

Ulteriori condizioni per rivalutare la deroga saranno considerati anche in funzione dei monitoraggi previsti per la Qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs.155/2010.

A seguito di riesame per la verifica della conformità ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii, l'azienda risulta conforme a quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 8 marzo 2012 [C(2012) 865], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, fatto salvo per gli aspetti relativi alla richiesta di deroga al rispetto delle BAT AEL, che per tutti i motivi sopraesposti si ritiene di poter concedere.

ALL. 1

ALLEGATO 2. IL PIANO DI RIENTRO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA CUI SI VERIFICA IL RAGGIUNGIMENTO O MENO DEL PUNTO DI APREGGIO E LA PRECISA INDICAZIONE DEL TERMINE DELLA VITA UTILE DEL FORNO DI FUSIONE (CON RIFERIMENTO AL PUNTO G DELL'ALLEGATO XII-bis DEGLI ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.)

Il forno fusorio e l'elettrofiltro sono stati installati entrambi nel 2009.

Il costo accertato ammonta rispettivamente a k€ 3.972 e k€ 1.317 per un totale investimento pari a k€ 5.289.

Il punto di pareggio dell'investimento avverrà nel 2018 ($k€ 5289/600=8,8$ anni).

Il punto di pareggio è stato calcolato prendendo come base l'Ebit annuo medio che l'azienda produce, mettendolo in relazione all'investimento effettuato (k€ 5289).

La percentuale che ne deriva, circa il 10% è stata applicata sull'Ebit annuale medio (k€ 6000).

Si precisa la vita utile di un forno fusorio per la produzione di vetro ambra si aggira attorno ai 10/12 anni; a tutt'oggi il fine vita del forno fusorio attualmente installato presso l'Ardagh Group Italy srl è fissato nel 2020.

Per le ragioni sovraesposte si chiede di consentire l'applicazione dell'istituto della deroga per l'adeguamento ai limiti di emissione in atmosfera BAT-AEL (NOx) per le motivazioni di cui all'allegato alla parte seconda XII-bis punto g del D.lgs. 152/06 che testualmente si riportano: "è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unità tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT".

ARDAGH GROUP ITALY S.r.l.

34046 Murtola di S. Trinità
R. Iva 00924450679

ALL. 2

ALLEGATO 3. LA VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI EVENTUALMENTE ATTUABILI CON IL FORNO ESISTENTE IN FUNZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CON L'INDICAZIONE DEI RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE, DELLA MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME, NONCHE' DEI LIVELLI EMISSIVI RAGGIUNGIBILI.

La ditta scrivente, in occasione del rifacimento del forno fusorio, ha effettuato su richiesta della Regione competente l'installazione di un filtro elettrostatico sul camino E1 con una spesa di 1,3 milioni di euro; a tutt'oggi in base al programma di investimenti del gruppo Ardagh il rifacimento del forno fusorio è previsto nel 2020.

Inoltre la ditta ha già applicato al forno fusorio la fusione elettrica con boosting elettrico (elettrodi immersi nella miscela vetrificabile) e bruciatori a bassa emissione di NOx (Regulating Gas Burners RGB 700 - Hotwork International AG).

Per rispettare la limitazione, nell'anno 2016, delle emissioni di NOx delle BAT Conclusions per la fabbricazione del vetro di Marzo 2012 (500-800 mg/Nm³) la ditta dovrebbe, come suggerito nelle BAT Conclusions, dotare il forno fusorio di un sistema di abbattimento DeNOx tipo SCR o SNCR la cui attuazione richiederebbe:

- un fermo anticipato del forno fusorio, il che porterebbe alla completa inservibilità del forno fusorio attualmente presente nella sue parti strutturali e impiantistiche;
- la rottamazione del forno fusorio attualmente presente dimezzandone così la vita utile;
- l'installazione di un nuovo forno fusorio, con un investimento quantificabile in circa 15 milioni di euro;
- una perdita di produzione per fermo impianto non preventivato, mancato fatturato e mancati utili, mancate consegne e mancato rispetto dei contratti in essere per un periodo quantificabile in non meno di 60 gg;
- l'acquisto del nuovo sistema di abbattimento appositamente progettato per il layout del forno con un investimento quantificabile in circa 900.000 euro.

Tale scenario valutato in termini di costi aggiuntivi, rispetto ad uno scenario di implementazione delle BAT secondo la naturale scadenza dell'impianto, non risulta al momento sostenibile da parte della ditta soprattutto in relazione al momento di crisi generale e alla riduzione delle vendite nel comparto vetro.

In base alle informazioni soprariportate nessun nuovo intervento è fattibile con il forno esistente in funzione.

ARDACH GROUP ITALY S.p.A.
Sede Sociale
Zona Industriale S.S. Tania
64046 Montorio al Vomano (MC)
P. IVA 00924400871

Att. 3

ALLEGATO 4. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI INTERVENTI IMPIANTISTICI FINILIZZATI A RAGGIUNGERE IN TEMPI CERTI E OTTIMALI PRESTAZIONI ALLINEATE AL BAT-AEL

n.	Azioni	Responsabilità	Scadenze
1	Incarico studio di progettazione Assovetro per miglior intervento a rifacimento forno e comunicazione a Regione Abruzzo	Direttore: Ardagh Group Italy Srl - Montorio al Vomano - Teramo	Entro dicembre 2016
2	Planificazione investimenti con referente del gruppo e approvazione investimenti	Direttore finanziario: Ardagh Group Italy Srl - Montorio al Vomano - Teramo	Entro dicembre 2018
3	Rifacimento forno con installazione migliore tecnologia disponibile per abbattimento NO _x	Direttore: Ardagh Group Italy Srl - Montorio al Vomano - Teramo	Nell'anno 2020
4	Messa a regime forno, verifica risultati e allineamento con BAT di riferimento	Reps Ardagh Group Italy Srl - Montorio al Vomano - Teramo	6 mesi dopo la conclusione del forno

ARDAGH GROUP ITALY S.R.L.
a Socio Unica
Zona Ind. S. S. Trinità
64046 Montorio al Vomano (TE)
P. IVA 00921450673

ALL-4

ALLEGATO 5: VALUTAZIONE SUGLI ASPETTI AMBIENTALI LEGATI
ALL'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

723456789

1

ntrazolo

La Tabella A riporta le emissioni in tonnellate anno calcolate sui valori misurati nel controllo trimestrale del camino 1 derivante dall'attività del Forno di fusione (il dato medio dei tre campionamenti è stato attribuito all'intero trimestre).

Tabella A : Tonnellate di NOx emesse nel quinquennio 2010-2015

Data campionamento	IV trimestre (h)	Concentrazione NOx misurata (mg/Nm ³)	Portata misurata (Nm ³ /h)	Flusso di massa (Kg/h)	Emissioni di NOx kg trimestre Kg	l'anno (t)
I trimestre 2010	2160	794	21245	16,85	36396	
II trimestre 2010	2184	909	21875	19,87	43396,08	
III trimestre 2010	2208	678	14536	9,88	21815,04	
IV trimestre 2010	2208	702	20099	14,11	31154,88	132,762
I trimestre 2011	2160	705	20455	14,421	31149,36	
II trimestre 2011	2184	1193	23162	27,633	60350,472	
III trimestre 2011	2208	946	18908	17,887	39494,496	
IV trimestre 2011	2208	1092	25123	27,426	60556,608	191,5509
I trimestre 2012	2160	882	26557	23,423	50593,68	
II trimestre 2012	2184	698	26608	18,581	40580,904	
III trimestre 2012	2208	968	26216	25,368	56012,544	
IV trimestre 2012	2208	600	26597	15,949	35215,392	182,4025
I trimestre 2013	2160	1035	17813	18,443	39836,88	
II trimestre 2013	2184	511	17532	8,95	19546,8	
III trimestre 2013	2208	914	19542	17,86	39434,88	
IV trimestre 2013	2208	870	21808	18,98	41907,84	140,7264
I trimestre 2014	2160	910	20938	19,053	41154,48	
II trimestre 2014	2184	963	21337	20,54	44859,36	
III trimestre 2014	2208	702	24413	17,13	37823,04	
IV trimestre 2014	2208	807	24928	20,117	44418,336	168,2552
I trimestre 2015	2160	1036	23400	24,25	52380	
II trimestre 2015	2184	1073	18103	19,418	42408,912	
III trimestre 2015	2208	1171	24446	28,618	63188,544	
IV trimestre 2015	2208	726	21107	15,331	33850,848	191,8283

La Tabella B riporta l'emissione emessa di tonnellate anno calcolata con il valore delle BAT conclusions (800 mg/m3) applicando portate misurate nei controlli periodici.


Tabella B Tonnellate NOx con concentrazione = a concentrazione BAT conclusions

Data campionamento	h/ trimestre [h]	Concentrazione NOx BAT [mg/Nm ³]	Portata Misurata [Nm ³ /h]	Flusso di massa [Kg/h]	kg anno Kg	l'anno [tn]
I trimestre 2010	2160	800	21245	16,996	36711,36	
II trimestre 2010	2184	800	21875	17,5	38220	
III trimestre 2010	2208	800	14536	11,6288	25676,39	
IV trimestre 2010	2208	800	20099	16,0792	35502,87	136,1106
I trimestre 2011	2160	800	20455	16,364	35346,24	
II trimestre 2011	2184	800	23162	18,5296	40468,65	
III trimestre 2011	2208	800	18908	15,1264	33399,09	
IV trimestre 2011	2208	800	25123	20,0984	44377,27	153,5912
I trimestre 2012	2160	800	26557	21,2456	45890,5	
II trimestre 2012	2184	800	26608	21,2864	46489,5	
III trimestre 2012	2208	800	26216	20,9728	46307,94	
IV trimestre 2012	2208	800	26597	21,2776	46980,94	185,6689
I trimestre 2013	2160	800	17813	14,2504	30780,86	
II trimestre 2013	2184	800	17532	14,0256	30631,91	
III trimestre 2013	2208	800	19542	15,6336	34518,99	
IV trimestre 2013	2208	800	21808	17,4464	38521,65	134,4534
I trimestre 2014	2160	800	20938	16,7504	36180,86	
II trimestre 2014	2184	800	21337	17,0696	37280,01	
III trimestre 2014	2208	800	24413	19,5304	43123,12	
IV trimestre 2014	2208	800	24928	19,9424	44032,82	160,6168
I trimestre 2015	2160	800	23400	18,72	40435,2	
II trimestre 2015	2184	800	18103	14,4824	31629,56	
III trimestre 2015	2208	800	24446	19,5568	43181,41	
IV trimestre 2015	2208	800	21107	16,8856	37283,4	152,5296

ARDAGH GROUP ITALY S.r.l.
a Socio Unico
Zona Industriale S.S. Trinità
64046 Montorio al Vomano (TE)
P.Iva 00024150679

Nella tabella C si riporta l'impatto emissivo degli NOx emessi rispetto al limite delle BAT conclusions.
Tabella C: Tonnellate di NOx eccedenti rispetto al valore delle BAT Conclusions

Grafico C Impatto Emissivo NOx quinquennio 2010-2015



Anno	t/anno NOx emesse 2010-2015	t/anno ammesse secondo BAT conclusions 800 mg/m ³	Tonnellate NOx emesse in eccedenza rispetto alle BAT
2010	132,762	136,110	-3,348
2011	191,551	153,591	37,96
2012	182,403	185,668	-3,265
2013	140,726	134,453	6,273
2014	168,255	160,616	7,639
2015	191,828	152,529	39,299

Scenario quinquennio 2016-2020 ipotizzato

Lo scenario ipotizzato prende a base il quinquennio oggetto dell'istanza di deroga dal 2016 al 2020 anno previsto di rifacimento forno e di adeguamento alle BAT Conclusions.

Nella proiezione ipotizzata sono stati considerati i seguenti scenari:

- **impatto presumibile:** applicando a tutti i trimestri del quinquennio 2016 - 2020 un'emissione pari al valore medio di 870 mg/m³ (valore calcolato dai valori misurati del quinquennio precedente con portata media calcolata come media dei valori misurati) in deroga di 1200 mg/m³.

Questa proiezione ipotizza uno scenario che si presume possa essere il più realistico possibile.

- Condizione sfavorevole di impatto: applicando a tutti i trimestri del quinquennio 2016-2020 un'emissione pari al valore massimo in deroga di 1200 mg/m³ (con portata media calcolata come media dei valori misurati del quinquennio precedente).

Questa proiezione prevede il massimo impatto producibile di regime di deroga.

Nella tabella D è riportata lo scenario emissivo applicando il limite delle BAT conclusions (800 mg/m³) avendo a base la portata media calcolata sui valori misurati.

Tabella D : Proiezione emissioni per gli anni 2016-2020 (Applicazione BAT Conclusions)

Proiezioni dell'impatto emissivo producibile con applicazione delle BAT Conclusions

Data campionamento	h/ trimestre	Concentrazione NOx BAT	Portata Misurata	Flusso di massa	kg anno	t/anno
	[h]	[mg/Nm ³]	[Nm ³ /h]	[Kg/h]	Kg	[t]
I trimestre 2016	2160	800	21948	17,5584	37926,14	
II trimestre 2016	2184	800	21948	17,5584	38347,55	
III trimestre 2016	2208	800	21948	17,5584	38768,95	
IV trimestre 2016	2208	800	21948	17,5584	38768,95	153,812
I trimestre 2017	2160	800	21948	17,5584	37926,14	
II trimestre 2017	2184	800	21948	17,5584	38347,55	
III trimestre 2017	2208	800	21948	17,5584	38768,95	
IV trimestre 2017	2208	800	21948	17,5584	38768,95	153,812
I trimestre 2018	2160	800	21948	17,5584	37926,14	
II trimestre 2018	2184	800	21948	17,5584	38347,55	
III trimestre 2018	2208	800	21948	17,5584	38768,95	
IV trimestre 2018	2208	800	21948	17,5584	38768,95	153,812
I trimestre 2019	2160	800	21948	17,5584	37926,14	
II trimestre 2019	2184	800	21948	17,5584	38347,55	
III trimestre 2019	2208	800	21948	17,5584	38768,95	
IV trimestre 2019	2208	800	21948	17,5584	38768,95	153,812
I trimestre 2020	2160	800	21948	17,5584	37926,14	
II trimestre 2020	2184	800	21948	17,5584	38347,55	
III trimestre 2020	2208	800	21948	17,5584	38768,95	
IV trimestre 2020	2208	800	21948	17,5584	38768,95	153,812

Nella tabella E è riportata lo scenario emissivo applicando il valore medio delle BAT conclusions (870 mg/m³) ottenuto sui valori misurati del quinquennio precedente e con la portata media calcolata sui valori misurati nel quinquennio precedente.

Tabella E Proiezione emissioni per gli anni 2016-2020 (Applicazione valore medio 870 mg/m³)

Data campionamento	h/ trimestre	Concentrazione NOx livello medio	Portata	Flusso di massa	kg anno	t/anno
	[h]	[mg/Nm ³]	Nm ³ /h	Kg/h	Kg	[t]
I trimestre 2016	2160	870	21948	19,09476	41244,68	
II trimestre 2016	2184	870	21948	19,09476	41702,96	
III trimestre 2016	2208	870	21948	19,09476	42161,23	
IV trimestre 2016	2208	870	21948	19,09476	42161,23	167,27
I trimestre 2017	2160	870	21948	19,09476	41244,68	
II trimestre 2017	2184	870	21948	19,09476	41702,96	
III trimestre 2017	2208	870	21948	19,09476	42161,23	
IV trimestre 2017	2208	870	21948	19,09476	42161,23	167,27
I trimestre 2018	2160	870	21948	19,09476	41244,68	
II trimestre 2018	2184	870	21948	19,09476	41702,96	
III trimestre 2018	2208	870	21948	19,09476	42161,23	
IV trimestre 2018	2208	870	21948	19,09476	42161,23	167,27
I trimestre 2019	2160	870	21948	19,09476	41244,68	
II trimestre 2019	2184	870	21948	19,09476	41702,96	
III trimestre 2019	2208	870	21948	19,09476	42161,23	
IV trimestre 2019	2208	870	21948	19,09476	42161,23	167,27
I trimestre 2020	2160	870	21948	19,09476	41244,68	
II trimestre 2020	2184	870	21948	19,09476	41702,96	
III trimestre 2020	2208	870	21948	19,09476	42161,23	
IV trimestre 2020	2208	870	21948	19,09476	42161,23	167,27


Nella tabella F è riportata l'eccedenza in tonnellate del quantitativo emesso considerando il divario di impatto tra applicazione del limite delle BAT conclusions e il limite medio dei valori misurati nel quinquennio 2010-2015.

Tabella F 2016-2020 Quantitativo massimo di tonnellate di ossidi di azoto emessi con applicazione del valore medio rispetto all'applicazione delle BAT conclusions ipotizzando emissione massima (1200 mg/m³).

Data campionamento	h/ trimestre	l/anno	l/anno	Tonnellate di NOx emessi in eccedenza rispetto BAT in regime di deroga
I trimestre 2016	2160			
II trimestre 2016	2184			
III trimestre 2016	2208	153,812	167,27	13,458
IV trimestre 2016	2208			
I trimestre 2017	2160			
II trimestre 2017	2184			
III trimestre 2017	2208	153,812	167,27	13,458
IV trimestre 2017	2208			
I trimestre 2018	2160			
II trimestre 2018	2184			
III trimestre 2018	2208	153,812	167,27	13,458
IV trimestre 2018	2208			
I trimestre 2019	2160			
II trimestre 2019	2184			
III trimestre 2019	2208	153,812	167,27	13,458
IV trimestre 2019	2208			
I trimestre 2020	2160			
II trimestre 2020	2184			
III trimestre 2020	2208	153,812	167,27	13,458
IV trimestre 2020	2208			

ARDAGH GROUP ITALY S.p.A.
a Socio Unico
Zona Ind. S. S. Trinà
64046 Montorio al Vomano (TE)
P.Iva 00874450972

Tonnellate di NOx presunte ammassate con valore medio rispetto alle ZAT



Nella tabella G è riportato lo scenario ipotizzato in caso di impatto emissivo massimo di NOx con applicazione della massima emissione in deroga (1200 mg/m^3) con portata media sui valori misurati nel quinquennio precedente.

Tabella G : Proiezione emissioni per gli anni 2016-2020 (applicazione Deroga)

Proiezioni del massimo impatto emissivo producibile con la concessione della deroga

Data campionamento	h/ trimestre	Concentrazione NOx	Portata	Flusso di massa	Kg/ trimestre	t/anno
	[h]	[mg/Nm ³]	[Nm ³ /h]	[Kg/h]	[Kg]	[t]
I trimestre 2016	2160	1200	21948	26,3376	56889,22	
II trimestre 2016	2184	1200	21948	26,3376	57521,32	
III trimestre 2016	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	
IV trimestre 2016	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	230,717
I trimestre 2017	2160	1200	21948	26,3376	56889,22	
II trimestre 2017	2184	1200	21948	26,3376	57521,32	
III trimestre 2017	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	
IV trimestre 2017	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	230,717
I trimestre 2018	2160	1200	21948	26,3376	56889,22	
II trimestre 2018	2184	1200	21948	26,3376	57521,32	
III trimestre 2018	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	
IV trimestre 2018	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	230,717
I trimestre 2019	2160	1200	21948	26,3376	56889,22	
II trimestre 2019	2184	1200	21948	26,3376	57521,32	
III trimestre 2019	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	
IV trimestre 2019	2208	1200	21948	26,3376	58153,42	230,717

ARDAGH GROUP ITALY S.p.A.
Sede Unipa
Zona Industriale
64046 Montorio al Vomano (MC)

I trimestre 2020	2160	1200	21948	26,3376	56889,22
II trimestre 2020	2184	1200	21948	26,3376	57521,32
III trimestre 2020	2208	1200	21948	26,3376	58153,42
IV trimestre 2020	2208	1200	21948	26,3376	58153,42
					230,717

Nella tabella H è riportata l'eccedenza in tonnellate del quantitativo emesso considerando il valore massimo emesso in deroga.

Tabella H Eccedenza annuale tonnellate emesse regime di deroga rispetto alle tonnellate emesse 2016-2020


Quantitativo massimo di tonnellate di ossidi di azoto emessi in regime di deroga rispetto all'applicazione delle BAT conclusions ipotizzando emissione massima (1200 mg/m³)

Data campionamento	h/ trimestre	l/anno	l/anno	Tonnellate di NOx emesse in eccedenza rispetto BAT in regime di deroga
I trimestre 2016	2160			
II trimestre 2016	2184			
III trimestre 2016	2208	153,812	230,717	76,905
IV trimestre 2016	2208			
I trimestre 2017	2160			
II trimestre 2017	2184			
III trimestre 2017	2208	153,812	230,717	76,905
IV trimestre 2017	2208			
I trimestre 2018	2160			
II trimestre 2018	2184			
III trimestre 2018	2208	153,812	230,717	76,905
IV trimestre 2018	2208			
I trimestre 2019	2160			
II trimestre 2019	2184			
III trimestre 2019	2208	153,812	230,717	76,905
IV trimestre 2019	2208			
I trimestre 2020	2160			
II trimestre 2020	2184			
III trimestre 2020	2208	153,812	230,717	76,905
IV trimestre 2020	2208			

ARDAGH GROUP ITALY S.p.A.

Sede Unica
Zona Ind. Le S. Vindie
64046 Montebelluna (TV)
P. IVA 0351451027

Impatto massimo emissioni NOx ipotizzato
Quinquennio 2016-2020



	Tonnellate emesse effettivamente emesse quinquennio 2010-2015	Proiezione tonnellate previste quinquennio 2016-2020		
		Tonnellate BAT (800 mg/m ³)	Tonnellate valore medio (870 mg/m ³)	Tonnellate Deroga (1200 mg/m ³)
Tonnellate emesse	1007	796,06	863,35	1153,585
Tonnellate eccedenti	84, calcolato su limite 800 su valori effettivi di portata	0	67,3	356,94
Percentuale di tonnellate ems	+9,88 %	Base	+8,45%	+44,83%


ARDAGH GROUP ITALY S.p.A.
Sede Unica
Zona Industriale S. S. Trinità
64046 Montorio al Vomano (TE)
P. IVA 00924480672

Conclusioni aspetti ambientali quinquennio 2015-2020

Dalle indagini effettuate risultano quindi gli impatti del quinquennio e gli impatti presunti.


Tabella 1 Tonnellate emesse 2010-2015 / Tonnellate ipotizzate 2016-2020

Tonnellate eccedenti quinquennio BAT



ORDAGH GROUP ITALY S.r.l.
Sede Unica
Zona Industriale S. Vinità
94046 Montoro al Vomano (TE)
P. IVA 00920450679

Differenze percentuali scenari



Impatto del quinquennio precedente

Le tonnellate eccedenti di NOx calcolate su valori misurati del quinquennio precedente sono circa 84 tonn rispetto all'applicazione del limite di BAT conclusions (800 mg/m^3) con portate misurate.

Impatto medio ipotizzato

Le tonnellate eccedenti di NOx calcolate sul valore medio (870 mg/m^3) del quinquennio 2016-2020 sono circa 67,3 tonn rispetto all'applicazione del limite delle BAT conclusions con applicazione della portata media del quinquennio.

Ipotesi di massimo impatto

Le tonnellate eccedenti di NOx calcolate sul valore in deroga (1200 mg/m^3) del quinquennio 2016-2020 sono circa 356,94 tonn rispetto all'applicazione del limite di BAT conclusions con applicazione della portata media del quinquennio.

Questa ipotesi presume che sia sempre emesso il massimo quantitativo e sempre alla massima capacità e non risulta essere un'ipotesi attendibile alla luce degli andamenti passati, ma rappresenta il massimo inquinamento producibile autorizzato in caso di deroga.

Gli scenari esposti siano essi effettivi che ipotizzati sono stati effettuati rispetto ad una capacità del 98% rispetto alla capacità teorica massima, poiché si ritiene che questa capacità effettiva sia la massima conseguibile.

ARDAGH GROUP ITALY S.p.A.
 a capo Unico
 Zona Industriale S. S. Trinità
 64046 Montorio al Vomano (MC)
 P. IVA 00924450478

L'ipotesi di un impatto ambientale equivalente a quello passato di circa 84 tonni eccedenti di NOx nel quinquennio oggetto di deroga rispetto all'applicazione delle BAT rappresenta uno scenario maggiormente attendibile anche in considerazione delle periodiche manutenzioni dell'elettrofiltro che richiedono un'operazione in bypass annuale.

Conclusioni

Considerando plausibile che le emissioni di NOx del quinquennio 2016-2020 possono essere assimilabili, considerando l'invarianza del ciclo produttivo, al precedente quinquennio, il maggiore impatto emissivo si attesterebbe a circa 84 tonnellate di eccedenza come emissione totale nel quinquennio rispetto al valore emettibile rispettando al limite delle BAT conclusions.

ARDAGH GROUP ITALY S.p.A.
Società Unico
Zona Industriale S.S. Trinità
84046 Montorio al Vomano (TE)
P. IVA 00924450379